



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori INCOSTANTE, BARBOLINI, ADAMO, ANTEZZA, BUBBICO, CECCANTI, CHITI, DE SENA, DEL VECCHIO, DONAGGIO, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCCONI, MOLINARI, MONGIELLO, MUSI, PINOTTI, SCANU, SERRA e SOLIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2009

Eliminazione dell’imposta di bollo su ricorsi, opposizioni ed atti difensivi dei contribuenti relativi ad importi inferiori a 1.000 euro

ONOREVOLI SENATORI. - L'imposta di bollo è un tributo introdotto per la prima volta in Europa nel '600 ed adottato anche dallo Stato Italiano sulla scia dalla legislazione degli Stati pre-unitari.

Storicamente l'imposta in questione si giustificava nel conferire all'atto idoneità ad essere utilizzato in procedimenti giurisdizionali o amministrativi: infatti era vietato ai giudici ed ai pubblici funzionari di emettere qualsiasi provvedimento o atto inerente la loro funzione che fosse collegato ad un atto non in regola con il bollo.

Nella precedente normativa (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492) l'imposta di bollo fu costruita come tributo gravante sul consumo della carta impiegata nella redazione dell'atto.

Successivamente il legislatore della riforma (decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642) l'ha trasformata in imposta per l'impiego giuridico degli atti e quindi, in definitiva, un'imposta indiretta sugli affari; ciò spiega perché attualmente, a seguito della modifica dell'articolo 19 ad opera del decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, l'atto irregolare con il bollo dovrà essere regolarmente accettato da giudici e funzionari, con l'ulteriore obbligo di trasmettere, entro trenta giorni, lo stesso all'Ufficio delle entrate per la regolarizzazione.

Ebbene, tra gli atti oggi soggetti a pagamento dell'imposta di bollo, il primo periodo del numero 5 della tabella di cui all'allegato B al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contempla anche «i ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente».

Tale scelta, se rapportata alla previsione contenuta nello stesso articolo della totale esenzione degli atti del procedimento tributario, anche della fase esecutiva, appare asso-

lutamente ingiusta in caso di pretese tributarie di modesto importo.

Invero in tali casi l'imposta di bollo su ricorsi, opposizioni ed atti difensivi dei contribuenti si traduce in un ulteriore aggravio di spese per il contribuente già costretto a rivolgersi senza sua colpa ai competenti organi di giustizia per vedere affermate le proprie ragioni in ordine all'assolvimento dell'obbligo tributario.

Tale problematica risulta oggi di notevole attualità, atteso che il contribuente italiano è sempre più frequentemente destinatario di avvisi di pagamento, multe e cartelle esattoriali del tutto errate ed ingiustificate, tanto che sempre più spesso si legge su organi di stampa di ondate di «cartelle pazze».

Invero, il fenomeno delle cosiddette «cartelle pazze» si registra in tutta Italia ma la punta dell'*icerberg* negli anni scorsi è risultata essere a Roma con 230.400 «cartelle pazze», seguita a ruota da Napoli con 213.800, Milano con 201.100, Palermo con 183.700, Torino con 162.400, Bari con 144.500, Genova con 131.400 e Bologna con 128.600.

Inoltre solo il 3 per cento delle «cartelle pazze», di regola, viene individuato dagli agenti della riscossione prima della spedizione.

In presenza di un tale fenomeno appare improcrastinabile intervenire, quanto meno evitando che i contribuenti siano costretti a sobbarcarsi anche dei costi dell'imposta di bollo per reagire ad errori dell'amministrazione finanziaria e/o dei concessionari della riscossione in presenza di imposte, tributi o tasse di importo inferiore ad euro 1.000.

E ciò soprattutto in presenza dell'attuale costante prassi delle commissioni tributarie volta a compensare le spese di giudizio, che penalizza il contribuente onesto e incoraggia la proposizione di liti temerarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al numero 5 della tabella di cui all'allegato B al decreto al Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

1. Alla tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il primo periodo del numero 5 è sostituito dal seguente: «Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tassa, imposta o tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, delle opposizioni e degli altri atti difensivi del contribuente relativi a pretese tributarie il cui importo, calcolato secondo le previsioni dell'articolo 12 comma 5, del decreto legislativo, 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sia superiore ad euro 1.000».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante incremento delle aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

